

Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro

Senato della Repubblica

Proposte di modifica D.L. 17 marzo 2020, n. 18
(D.L. "Cura Italia")

Premessa

Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", è stato pubblicato sulla G.U. 17 marzo 2020, n. 70, ed è efficace dal 17 marzo 2020.

Il provvedimento è suddiviso in V titoli:

- Titolo I, recante misure a sostegno del Sistema Sanitario Nazionale;
- Titolo II, recante misure a sostegno del lavoro e, nel dettaglio, estensione delle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali per tutto il territorio nazionale (Capo I) e norme speciali in materia di riduzione dell'orario di lavoro e di sostegno ai lavoratori (Capo II);
- Titolo III, recante misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario;
- Titolo IV, recante misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese;
- Titolo V, recante ulteriori misure per fronteggiare l'emergenza derivante dalla diffusione del Covid19 e contenente disposizioni di varia natura: da quelle relative alle forze dell'ordine alla digitalizzazione, anche strumentale, alle modalità di lavoro agile; dal rinvio del referendum costituzionale sul taglio del numero dei parlamentari alle nuove disposizioni in materia di giustizia; dalle misure straordinarie a sostegno della filiera della stampa alla abilitazione alla professione di medico chirurgo. Sono, inoltre, disposte la sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza e la nomina di un Commissario ad acta.

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine propone con questa memoria alcuni interventi migliorativi del citato decreto. Ma al di là del dettaglio delle Proposte che seguono è necessario dare ai provvedimenti contenuti la massima velocità, facilità ed efficacia. Il Paese. L'economia, le aziende, i lavoratori, i professionisti hanno bisogno di non avere da fare con la burocrazia anche in un momento così drammatico. Ecco perché andrebbero snellite tutte le procedure, anche di natura sindacali.

L'emergenza è all'interno del decreto, tanto è vero che è stata individuata una causale ben precisa che è quella Covid 19. Però, da un lato la norma dice che siamo in emergenza, dall'altro ci ripropone modelli antichi che non sono assolutamente propri di quel contesto dimensionale che è quello delle piccole, delle microimprese e delle piccolissime imprese. All'emergenza si risponde con strumenti che consentano di agire rapidamente.

Le imprese hanno bisogno di questo, più che della complicazione, hanno bisogno invece di una iniezione di fiducia. Bisogna assolutamente fare in modo che tutte le misure siano presto operative.

Per questo, in fase di conversione del decreto, è necessario che vengano anche rettificati questi aspetti.

AMMORTIZZATORI SOCIALI

Ammortizzatore Sociale Unico (A.S.U.)

Disposizioni in materia di trattamento speciale unico per il sostegno al reddito in costanza di lavoro per emergenza Covid-19

- 1. Indipendentemente dal proprio inquadramento contributivo e dall'organico, i datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19, possono presentare domanda di concessione di trattamento speciale unico per emergenza Covid-19, per periodi decorrenti dal 12 marzo 2020 e comunque entro il 31 agosto 2020, a favore dei propri dipendenti già occupati alla data del 23 febbraio 2020.
- 2. Il trattamento di cui al comma 1 è corrisposto per una durata massima di nove settimane per ciascuna unità produttiva ed è escluso dalle disposizioni del decreto legislativo n. 148 del 2015, salvo quanto espressamente richiamato dal presente articolo.
- 3. Al trattamento di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 1, comma 1, 2, comma 1, 3, 6, e 7, commi da 1 a 3 del decreto legislativo n. 148 del 2015.
- 4. Il trattamento di cui al comma 1, potrà essere altresì concesso, a semplice richiesta del datore di lavoro, con la modalità del pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS, applicando la disciplina di cui all'articolo 44, comma 6-ter, del decreto legislativo n. 148 del 2015.
- 5. I lavoratori assunti dal 13 marzo 2020 possono beneficiare del trattamento di cui al comma 1 purché già in forza presso altro datore di lavoro alla data del 12 marzo 2020 se assunti in continuità per effetto dell'applicazione di clausole sociali.
- 6. Il trattamento di cui al comma 1 è autorizzato dalla sede INPS territorialmente competente sulla base della domanda che è presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello d'inizio della sospensione o riduzione dell'orario di lavoro.
- 7. I datori di lavoro che alla data del 12 marzo 2020 hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario o di assegno di solidarietà, possono presentare domanda di concessione del trattamento di cui al comma 1, purché per un periodo consecutivo di nove settimane, alle condizioni previste ai commi da 2, 3, 4 e 6 del presente articolo.
- 8. Ai fini di quanto previsto al comma 7, il datore di lavoro dovrà comunicare al competente ufficio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la sospensione del trattamento di integrazione salariale straordinario o di assegno di solidarietà, in modalità telematica.
- 10. Il trattamento di cui al comma 1, con le modalità di cui al comma 7, sospende i programmi relativi al trattamento di integrazione salariale straordinario o di assegno di solidarietà.
- 11. Esaurita la sospensione di cui al comma 10 i programmi relativi al trattamento di integrazione salariale straordinario o di assegno di solidarietà riprenderanno per la durata del periodo residuo.

- 12. Le domande presentate prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ove non ancora autorizzate, sono assolte secondo le disposizioni del presente articolo.
- 13. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i datori di lavoro domestico.
- 14. Al trattamento di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 1175 e 1176, della legge n. 296/2006.
- 15. Gli articoli 13, 14, 15 e 17 del D.L. 2 marzo 2020, n. 9, sono abrogati.

L'Ammortizzatore Sociale Unico è lo strumento che elimina e compendia tutte le Criticità procedurali e le gravi disparità emerse in sede di prima applicazione.

In ogni caso, entrando nel merito del decreto, appaiono comunque opportuni i seguenti interventi e le evidenziate Proposte di modifica.

Pagamento mensile diretto da parte dell'INPS delle somme calcolate per ogni lavoratore con bonifico bancario, per il mese di marzo pagamento di 1000 € generalizzato per tutti i lavoratori ricompresi in tutte le istanze presentate con saldo al mese successivo.

Con mess. n. 1287 del 20.03.2020, l'INPS fornisce sintetiche indicazioni in merito alle prestazioni di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga, riferite all'emergenza Covid-19, a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Cura Italia (D.L. 17 marzo 2020 n. 18 artt. 19 e 22). In particolare, l'Istituto ammette, oltre all'ordinaria modalità di erogazione della prestazione tramite conguaglio su UNIEMENS, la possibilità di autorizzare il pagamento diretto al lavoratore, senza che il datore di lavoro debba comprovare le difficoltà finanziarie dell'impresa. Tale modalità di erogazione è prevista, senza alternativa, per la cassa in deroga disciplinata all'art. 22 del richiamato decreto. Visto quanto precede si propone, stante l'attuale situazione dell'emergenza COVID-19 ma soprattutto in virtù dell'introduzione di ulteriori misure di contenimento del contagio introdotte con DPCM 22 marzo 2020 che limitano fortemente le attività produttive, di introdurre, previo inoltro di istanza semplificata all'INPS causale "COVID-19 nazionale" con allegato elenco lavoratori beneficiari completi di IBAN, la previsione di un pagamento diretto da parte dell'istituto di un acconto di 1000€ per il mese di marzo. Con il successivo mese di aprile saranno effettuate le opportune operazioni di conguaglio sulle somme effettivamente spettanti. Tale modalità avrebbe l'indubbio merito di semplificare al massimo le operazioni necessarie ad assicurare il sostegno immediato al reddito dei lavoratori sospesi.

Artt. 19, 20, 21 e 22

Sono state previste misure a carattere speciale, preordinate ad una specifica causale denominata emergenza COVID-19, per i datori di lavoro che possono invocare, a seconda del proprio inquadramento contributivo:

- la cassa integrazione guadagni ordinaria (art. 19);
- l'assegno ordinario (art. 19);
- la cassa integrazione guadagni in deroga (art. 22).

Sono state altresì introdotte misure che permettono l'interruzione:

- della cassa integrazione guadagni straordinaria a favore dell'intervento della cassa integrazione guadagni ordinaria speciale di cui in argomento (art. 20);
- nell'ambito del FIS, dell'assegno di solidarietà a favore dell'assegno ordinario (art. 21).

-

Norme "speciali" in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario

In particolare, l'art. 19 del D.L. n. 18/2020, stabilisce che i datori di lavoro, che subiscano una sospensione o una riduzione dell'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare una domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario. La misura spetta per il periodo compreso tra il 23 febbraio e il 31 agosto 2020 per i dipendenti in forza al 23 febbraio 2020.

Tali ammortizzatori sociali derogano a tutta una serie di disposizioni dettate dal D.L.gs. n. 148/2015 tra cui quelle in materia di durata e di contribuzione addizionale, nella fattispecie non dovuta.

Pur escludendosi l'applicazione dell'art. 14 del D.L.gs. n. 148/2015, viene richiesto che il datore di lavoro proceda ad espletare la procedura sindacale per quanto concerne l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva.

La sostituzione degli ammortizzatori straordinari con la cassa integrazione ordinaria e l'assegno ordinario

Le misure della CIGO e dell'assegno ordinario, alle condizioni previste dall'art. 19 del D.L. n. 18/2020, possono essere rispettivamente invocate anche dai datori di lavoro che alla data del 23 febbraio 2020 avevano in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario o un assegno di solidarietà secondo la previsione degli artt. 20, comma 1, e 21, comma 1.

La concessione delle misure ordinarie è condizionata alla sospensione di quelle straordinarie che andrebbero a sostituire.

Entrambe le disposizioni prevedono che le integrazioni ordinarie possono riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari delle integrazioni salariali straordinarie (CIGS e assegno di solidarietà) a totale copertura dell'orario di lavoro.

La cassa integrazione guadagni in deroga

L'art. 22 del D.L. n. 18/2020 ha introdotto norme emergenziali di sostegno al reddito a favore dei dipendenti dei soggetti datoriali per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro.

Ne sono interessati pertanto tutti i datori di lavoro privati, compresi quelli del settore agricolo, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti - con la sola esclusione di quelli di lavoro domestico - non rientranti nell'ambito di applicazione della disciplina della Cassa integrazione guadagni ordinaria, per i quali non siano stati costituiti i Fondi di solidarietà bilaterali o i Fondi di solidarietà bilaterali alternativi di cui agli artt. 26 e 27 del D.L.gs. n. 148/2015 e non attratti alla disciplina del F.I.S. (art. 29, D.L.gs. n. 148/2015), indipendentemente dal numero dei dipendenti in forza.

Criticità

Articolo 19 – cassa integrazione guadagni ordinaria e assegno ordinario

L'art. 19, comma 2, dispensa i datori di lavoro dagli obblighi negoziali di cui all'art.14 D.L.gs. n. 148/2015, ma nel contempo impone al datore di lavoro "l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva". La costruzione normativa determina forti Criticità per:

- l'incongruenza temporale della comunicazione, pretesa in termini preventivi, anche rispetto ad eventi anteriori al 17 marzo 2020 (gli ammortizzatori sono previsti per le contrazioni registrate dal 23 febbraio 2020), creando imbarazzo agli operatori atteso che, nell'ambito del procedimento autorizzatorio della cassa integrazione, la procedura sindacale è condizione di procedibilità dell'istanza;
- l'enorme gravame burocratico che ne deriva per le aziende e i professionisti operanti in condizioni di estrema difficoltà in un momento di carattere emergenziale quale quello attuale, funzionalmente illogico per effetto della stessa specialità della causale;
- l'incertezza che si determina in merito alla procedura da seguire sia con riferimento agli agenti sindacali da coinvolgere che alle informazioni da indicare nella comunicazione.

Articolo 20 - Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria

L'art. 20, comma 1, terzo periodo prevede che la concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari delle integrazioni salariali straordinarie a totale copertura dell'orario di lavoro. Il dettato normativo appare pleonastico.

La disposizione non precisa inoltre se la cassa integrazione salari straordinaria una volta sospesa, al termine dell'intervento nella corrispondente misura ordinaria per emergenza Covid-19, possa riprendere proseguendo così l'attuazione del programma temporaneamente interrotto.

Non risulta chiara la procedura sindacale da adottare per la sospensione e per l'eventuale ripresa della CIGS (art. 20, comma 4).

Articolo 21 - Trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso

L'art. 21, comma 1, terzo periodo prevede che la concessione dell'assegno ordinario può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari dell'assegno di solidarietà a totale copertura dell'orario di lavoro. Il dettato normativo appare pleonastico.

Mentre l'art. 21, comma 1, secondo periodo impone la sospensione dell'assegno di solidarietà già in corso, sostituito dall'assegno ordinario, l'art. 21, comma 2, contraddice tale previsione ammettendo la coesistenza tra assegno di solidarietà e assegno ordinario.

Non risulta prevista alcuna procedura sindacale da adottare per la sospensione e per l'eventuale ripresa della CIGS (art. 20, comma 4).

Articolo 22 - Nuove disposizione per la Cassa integrazione in deroga

L'art. 22, comma 1, del D.L. n. 18/2020, prevede che sono soggettivamente destinatari delle misure in deroga, con l'esclusione dei datori di lavoro domestico, quelli del settore privato – ancorché agricoli, della pesca e del terzo settore ivi compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti - per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro. Il tenore letterale della disposizione porta quindi ad escludere i datori di lavoro attratti dalla CIGS. Tale impostazione sarebbe contraria a quanto espresso dalla Relazione Tecnica secondo la quale la misura in deroga sarebbe assicurata per "i lavoratori dipendenti non agricoli e agricoli (OTD) non assicurati per CIGO e non tutelati da Fondi di solidarietà categoriali".

La previsione dell'accordo sindacale quale prerequisito per l'accesso alla misura in deroga determina un forte gravame burocratico per le aziende e i professionisti che operano in condizioni di estrema difficoltà in un momento di carattere emergenziale quale quello attuale, funzionalmente illogico per effetto della stessa specialità della causale.

Proposte

Art. 19

Consultazione sindacale

L'art. 19, al secondo comma, dispensa, fra l'altro, i datori di lavoro, "dall'osservanza dell'art. 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148", e tuttavia fa salva la necessità di provvedere alla "informazione, consultazione ed esame congiunto, che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva".

Criticità

La previsione è evidentemente contraddittoria perché fa seguire all'affermazione dell'esenzione dal procedimento di consultazione sindacale di cui all'art. 14 del D.L.gs. n. 148/2015, l'obbligatorietà dello stesso, sebbene con termini notevolmente ridotti e modalità semplificate.

Inoltre:

- a) La norma, entrata in vigore il 17 marzo 2020, riconosce l'accesso alla cigo emergenziale con riferimento a sospensione o riduzione dell'attività per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020. In tal caso risulta però impossibile provvedere alla comunicazione, "preventiva" alle organizzazioni sindacali.
- b) La previsione del passaggio sindacale appare in ogni caso superflua, in considerazione della causale specifica individuata dalla legge e l'urgenza delle provvidenze richieste.

In entrambi i casi appare necessaria una considerazione della possibilità di obliterare tale adempimento. Per l'impossibilità applicativa, in ragione delle conseguenze di cui alla lettera a); per ragioni di opportunità, per quanto riguarda quanto evidenziato alla lettera b).

Proposte

Si propone pertanto di considerare la superfluità del momento di consultazione sindacale e consentirne l'omissione, perlomeno per i casi di sospensione o riduzione dell'attività ai quali sia possibile riconoscere una evidente riconducibilità all'evento epidemiologico di cui al D.L. n. 18/2020, nei quali è esclusa qualsiasi discrezionalità per il datore di lavoro (ad esempio nelle ipotesi di chiusura imposta dai dpcm 11 e 22 marzo 2020).

In ogni caso appare opportuno individuare il momento della informativa contemporaneamente alla richiesta della misura, non imponendone necessariamente la natura preventiva, con meccanismi simili a quanto già previsto dall'art. 14, co. 4, D.L.gs. n. 148/2015, per ovviare all'impossibilità applicativa qui evidenziata alla lettera a).

Identiche considerazioni possono essere rivolte, e provvedere alle modifiche richieste, per la Cassa integrazione in deroga di cui all'art. 22, il cui primo comma impone, in maniera ancora più vincolante, finanche l'accordo sindacale.

Questo, perlomeno nelle ipotesi di chiusura imposta dai dpcm 11 e 22 marzo 2020, si ritiene possa oggettivamente non essere richiesto.

Modalità di erogazione

L'art. 19, al comma 5, prevede per l'assegno ordinario la possibilità di concedere la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS.

Non si rinviene una disposizione simile relativamente al trattamento ordinario di integrazione salariale, che pure è stata ammessa dall'INPS.

Criticità

La previsione, senza alternative, dell'anticipazione della misura da parte datoriale, si scontra con le ragionevolmente presumibili condizioni di difficoltà di disponibilità di liquidità da parte dei datori di lavoro tenuti all'anticipazione.

Tale difficoltà risulta peraltro acuita dalla possibilità di un effettivo conguaglio, condizionata dal rinvio delle scadenze per i versamenti, disposto dallo stesso D.L. n. 18/2020.

Proposte

Si propone pertanto la previsione della possibilità di prevedere, come già per l'assegno ordinario, il pagamento diretto del trattamento cigo da parte dell'INPS.

Tale previsione sarebbe opportuna, in considerazione della particolare gravità ed estensione delle ragioni che giustificano il riconoscimento del trattamento previsto dall'art. 19 medesimo: l'emergenza epidemiologica da COVID-19, tant'è che pragmaticamente l'INPS ne ha già ammesso la possibilità con proprio messaggio n. 1287, circostanza che non rende superfluo, anzi conferma, l'opportunità dell'affermazione della soluzione per legge.

Articolo 20 - Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria

Eliminare l'art. 20, comma 1, terzo periodo.

Introdurre una disposizione volta a precisare che una volta sospeso l'intervento dell'integrazione straordinaria - al termine della fruizione della misura ordinaria per emergenza Covid-19 – il medesimo possa riprendere proseguendo così l'attuazione del programma adottato.

Definire una procedura sindacale chiara da seguire scansionandone modalità e termini.

Articolo 21 - Trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso

Eliminare l'art. 21, comma 1, terzo periodo.

Modificare l'art. 21, comma 2, come segue: "2. I periodi in cui viene concesso l'assegno di cui all'articolo 19, comma 1, non sono conteggiati ai fini dei limiti previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2, e dall'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148".

Introdurre una disposizione volta a precisare che, una volta sospeso l'intervento dell'assegno di solidarietà - al termine della fruizione dell'assegno ordinario per emergenza Covid-19 – il medesimo possa riprendere proseguendo così l'attuazione del programma adottato.

Definire una procedura sindacale chiara da seguire scansionandone modalità e termini.

Art. 22

L'art. 22 del D.L. n. 18/2020 prevede per le Regioni e Province autonome la possibilità di riconoscere trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane, con riferimento ai datori di lavoro individuati dal primo comma, "per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario".

L'art. 20 del D.L.gs. n. 148/2015, al secondo comma, include nella disciplina della CIGS, alla lettera a), le imprese esercenti attività commerciali, comprese quelle della logistica, che abbiano occupato mediamente più di cinquanta dipendenti nel semestre precedente la data della presentazione della domanda.

Criticità

Si è posto il problema dell'applicabilità della misura prevista dall'art. 22 del D.L. n. 18/2020 a questa particolare categoria di imprese.

La soluzione negativa, che escluderebbe però queste realtà dal riconoscimento degli interventi emergenziali previsti dal D.L. n. 18/2020, può individuare la possibilità nella previsione dell'art. 21 del D.L.gs. n. 148/2015, che al primo comma, lett. b), prevede tra le causali di intervento della CIGS la "crisi aziendale", escludendo i "casi di cessazione dell'attività produttiva dell'azienda o di un ramo di essa".

Il D.M. n. 94033/2016, recante i criteri per l'approvazione della CIGS, all'art. 2, co. 3, contempla tra le ipotesi di crisi aziendale e perciò riconosce che "il trattamento di integrazione salariale può essere concesso, altresì quando la situazione di crisi aziendale sia conseguente ad un evento improvviso ed imprevisto, esterno alla gestione aziendale". Evento riconducibile alla pandemia che incombe.

D'altra parte, ove si voglia considerare il riconoscimento della CIGD anche per questo tipo di imprese, interpretando la mancata applicazione di tutele dell'art. 22 riferita soltanto a quelle previste dal D.L. n. 18/2020, ciò esporrebbe a seri rischi di copertura dei fondi destinati a questa misura, per via della significativa mole di richiedenti, a discapito delle realtà più piccole, per le quali la CIGD è oggettivamente preordinata, e che hanno maggiori difficoltà di adattamento alla gravità della crisi in atto.

Proposte

Appare perciò necessario verificare la possibilità della introduzione di un'apposita norma che preveda una specifica tutela emergenziale per le imprese con le caratteristiche di cui all'art. 20, co. 2, lett. a) del D.L.gs. n. 148/2015, con posta di fondo specificamente destinato.

Ambito applicativo soggettivo

L'art. 19, al comma 8, prevede che ai fini del riconoscimento dei benefici previsti, "i lavoratori destinatari delle norme di cui al presente articolo devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020".

La previsione lascia privi di tutela emergenziale tutti i lavoratori assunti dal 24 febbraio al 16 marzo, senza una particolare ragione e senza considerare che le misure in discorso conseguono al dpcm dell'11 marzo 2020, col quale il governo ha inteso introdurre le misure restrittive contenute, e le conseguenti ricadute sulle realtà produttive, su tutto il territorio nazionale.

Proposte

Appare perciò ragionevole modificare tale spettro temporale applicativo, riconducendolo all'entrata in vigore del suddetto dpcm, prevedendo quindi la possibilità di ritenere applicabili le misure emergenziali ai lavoratori in forza al 12 marzo 2020.

FONDI DI SOLIDARIETÀ BILATERALI E ALTERNATIVI

Artt. 19 e 41

La prestazione di integrazione salariale a causale Covid-19 della durata di 9 settimane dell'art. 19 del D.L. 18/2020, introdotta per le aziende beneficiarie della cassa integrazione salariale ordinaria (art. 10 D.L.gs. 148/2015), viene estesa dal D.L. n. 18/2020 anche ai fondi di solidarietà bilaterale ex art. 26 del D.L.gs. 148/2015 al fine di finanziarne le prestazioni equivalenti (assegni ordinari), utili a fronteggiare la contrazione dell'attività aziendale seguita all'emergenza sanitaria.

La norma in esame, tuttavia, non esplicita direttamente che la procedura di consultazione abbreviata di cui al c. 2 dell'art. 19 si applica negli stessi termini anche alle eventuali procedure sindacali previste dai singoli decreti interministeriali regolatori dei fondi (credito, assicurazioni etc.).

Il D.L. 18/2020 al c. 3, inoltre, per il solo Fondo di Integrazione Salariale prevede la disapplicazione del cd. tetto aziendale (previsto dall'art. 29 c. 4 del D.L.gs. 148/2015) che è presente anche nei singoli fondi bilaterali in misura diversa.

Il c. 6 dell'art. 19 ha poi previsto esplicitamente che i fondi alternativi dell'art. 27 del D.L.gs. 148/2015 eroghino la prestazione dell'assegno ordinario nelle medesime modalità previste dalla norma per i fondi bilaterali, con causale Covid-19, e con un accantonamento dedicato di 80 milioni di euro.

L'art. 41 dello stesso Decreto ha inoltre modificato temporaneamente la governance dei fondi bilaterali, recependo la sospensione dei comitati centrali e periferici di INPS nominando la figura straordinaria di un Commissario, fino al 1° giugno 2020, individuato nella persona dell'attuale Presidente del Comitato di ciascun fondo. Il mandato apertamente previsto consisterà nella concessione dei singoli provvedimenti di integrazione salariale.

Criticità

In una lettura forse eccessivamente cautelativa l'Istituto ha, con messaggio n. 1287/2020, rilevato una prevalenza delle fonti contrattuali e regolatorie dei singoli Fondi, in merito all'iter sindacale di concessione degli assegni ordinari, prevedendo che solo nel caso di assegno ordinario erogato dai fondi bilaterali, il datore di lavoro richiedente possa presentare l'accordo sindacale eventualmente richiesto dal Fondo anche dopo aver inviato la domanda di assegno ordinario a INPS. Tale iter rivela lo svuotamento completo del significato della stesura di un accordo sindacale, anche se originariamente previsto dai singoli decreti interministeriali regolatori di ogni Fondo, in quanto non aderente allo stato di emergenza in cui versa il tessuto produttivo del paese e non paritario rispetto all'iter abbreviato statuito apertamente dal c. 2 dell'art. 19 del Decreto Cura Italia per i beneficiari della cassa integrazione guadagni ordinaria.

Va altresì rilevato come l'Istituto, con Circolare n. 38/2020, ha fornito una lettura eccessivamente ancorata al testo del D.L. 9/2020, non disapplicando il cd. tetto aziendale per i fondi di solidarietà bilaterali ai fini dell'erogazione dell'assegno ordinario. Tale lettura, nel caso del D.L. 18/2020 e dell'assegno ordinario erogato dai fondi ex art. 19, imporrebbe un limite alla concessione non

razionale in quanto lo speciale assegno ordinario con causale Covid-19 è interamente finanziato dall'accantonamento statale e non pesa sul bilancio interno del Fondo.

Nel caso dei fondi alternativi, come quello dell'artigianato (FSBA), sono sorte letture disorganiche che riscontrano un obbligo di iscrizione ad ente bilaterale o di regolarità contributiva per potere fruire delle prestazioni introdotte e finanziate dall'art. 19 del D.L. 18/2020.

Proposte

Nell'ottica di un possibile nuovo intervento normativo sarebbe opportuno specificare l'applicazione della stessa procedura semplificata di informazione e consultazione sindacale con durata massima di tre giorni anche laddove i fondi prevedano ordinariamente iter sindacali più lunghi (e con obbligo di accordo) nel rispetto della gerarchia delle fonti e dell'esigenza di rendere più agevole l'accesso alle prestazioni richieste dai datori di lavoro afferenti ai comparti dotati di fondi bilaterali.

Visto che anche l'assegno ordinario erogato dai fondi bilaterali con causale Covid-19 gode della copertura prevista dal c. 9 dell'art. 19, appare opportuno rimuovere il cd. tetto anche per i singoli fondi, in modo da consentirne un accesso incondizionato dalle aziende beneficiarie nei limiti dell'accantonamento ad essi riservato.

Appare più che opportuno un intervento tempestivo di lettura normativa autentica che chiarisca come l'accesso ai fondi, in particolare alternativi, non possa essere condizionato dalla contemporanea iscrizione di per sé libera ad ente bilaterale (così come l'appartenenza o meno ad associazione sindacale), sottolineando la garanzia delle prestazioni di integrazione salariale per emergenza Covid-19, del tutto slegata da qualsiasi iscrizione ad ente bilaterale.

Si rileva inoltre che la nomina di un Commissario, fino al 1° giugno prossimo, per ciascun fondo di solidarietà bilaterale ai sensi dell'art. 41, cc. 2 e 3, potrebbe godere di ulteriori funzioni, oltre a quelle di concessione delle integrazioni salariali, come -ad esempio- di Proposte in seno al Comitato del Fondo di prestazioni integrative dell'assegno ordinario volte a tutelare il potere reddituale dei lavoratori sospesi o con riduzione dell'orario di lavoro.

Eliminazione di ogni vincolo legato all'iscrizione a Enti o Fondi, preclusivo dell'accesso al sistema di integrazione salariale

All'interno delle misure di integrazione salariale previste dall'art. 19 del D.l. n. 18/2020, è stato accantonato uno specifico stanziamento per finanziare l'assegno ordinario a favore dei fondi di solidarietà bilaterale alternativi. Nel caso di alcuni comparti, come quello dell'artigianato, è stato tuttavia registrata da parte dei fondi bilaterali alternativi di riferimento una prassi non allineata alla finalità della norma, secondo cui viene richiesta ai datori di lavoro per l'accesso alle prestazioni la condizione della regolarità contributiva rispetto ai versamenti pregressi nei confronti del fondo e di eventuali enti bilaterali di medesima derivazione sindacale.

Tale prassi ha fatto sorgere la legittima ipotesi che, in assenza di iscrizione e versamento delle imprese agli enti bilaterali di comparto, i lavoratori che ricadono nel campo di applicazione dei fondi alternativi in esame (disciplinati dall'art. 27 del D.Lgs. 148/2015) possano comunque rivolgersi alle prestazioni erogate dal Fondo di Integrazione Salariale o, ancora, dalla Cassa Integrazione in Deroga,

introdotta ai sensi dell'art. 22 del D.l. 18/2020. Tale previsione viola apertamente l'assetto degli ammortizzatori sociali che insiste, in realtà, sul ruolo dei fondi bilaterali a protezione di tutti i settori non coperti dalla cassa integrazione e sul ruolo residuale del Fondo di Integrazione Salariale (e, in occasioni straordinarie della Cassa Integrazione in Deroga).

Lo stato di complessità rilevabile ad oggi nella bilateralità, anche in riferimento alla promiscuità di contributi e regolamenti che accomunano gli enti bilaterali ai fondi di solidarietà alternativi, anche nella gestione dell'emergenza Covid-19, richiede un intervento di interpretazione autentica che chiarisca e rafforzi il seguente principio.

Una netta separazione fra la copertura attivata dai fondi bilaterali, anche alternativi, sulla base del comparto di appartenenza e l'eventuale, ma libera, adesione ad ente bilaterale. Questa previsione, già anticipata per via di prassi dal Ministero del Lavoro, deve garantire un agile accesso agli ammortizzatori sociali governati dai sistemi bilaterali, tutelando al contempo la libertà costituzionalmente garantita di adesione al sindacato e, allo stesso modo, agli enti bilaterali, separando in modo inequivocabile le contribuzioni (nel primo caso dovute al pari della contribuzione sociale, nel secondo facoltative e subordinate all'adesione all'ente bilaterale di riferimento).

SOSPENSIONE DELLE PROCEDURE DI IMPUGNAZIONE DEI LICENZIAMENTI

Art. 46

A prescindere dal riferimento della rubrica, che appare per la verità erroneo, la norma dispone un vero e proprio divieto, seppure temporaneo, dell'esercizio della prerogativa datoriale di risolvere il rapporto di lavoro, quando sorretto da giustificato motivo, nel caso di specie di natura oggettiva. Infatti, secondo l'art. 46, "a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24, della legge 23 luglio 1991, n. 223 è precluso per 60 giorni e nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020. Sino alla scadenza del suddetto termine, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3, della legge 15 luglio 1966, n. 604."

Criticità

Sono emersi immediatamente i dubbi di tenuta costituzionale di una disposizione che, nel pur apprezzabile e condivisibile intento di garantire il posto di lavoro, ha nella sua eccessiva ed incondizionata ampiezza della formulazione, la difficoltà di individuarne la compatibilità con il dettato costituzionale, nel confronto tra l'affermazione della libertà di cui all'art. 41 Cost., la necessità della tutela della salute ex art. 32 Cost., nel compendio dei doveri di solidarietà sociale di cui all'art. 2 Cost..

Proposte

Si propone pertanto di prevedere specifiche condizioni di ammissibilità semplificata alla fruizione degli ammortizzatori sociali emergenziali per quei lavoratori destinatari di licenziamenti ex art. 3 l.n. 604/66, quando questi siano manifestamente giustificati da ragioni incontrovertibili, individuate ad esempio nella necessità di provvedere alla chiusura dell'azienda; o alla fine lavori in edilizia; oppure ancora la conclusione di un appalto cui i lavoratori erano specificamente destinati.

Semplificazione accordo sindacale per "soggetti multi localizzati"

L'art. 22, comma 1, del d.l. 18/2020 dispone che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le Regioni e Province autonome, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, **previo accordo** che può essere concluso anche in **via telematica** con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque **per un periodo non superiore a nove settimane**.

Dal tenore della norma si deduce dunque che potranno accedere a tale prestazione le aziende che, avendo diritto solo alla CIGS, non possono accedere ad un ammortizzatore ordinario con causale "COVID19 nazionale", ivi compresi i soggetti del commercio e turismo con più di 50 dipendenti, che nella maggior parte dei casi sono articolare in più unità produttive ubicate in diverse Regioni del nostro territorio.

Tale procedura, dunque, comporterebbe la necessità, allo scopo di poter richiedere l'accesso alla CIGD in ogni singola Regione, di sottoscrivere molteplici accordi sindacali per la medesima motivazione legata all'emergenza sanitaria da COVID-19.

A tale scopo, si ritiene necessario una disposizione del Ministero del Lavoro che consenta alle aziende di sottoscrivere un unico accordo sindacale che abbia valenza sull'intero territorio.

In particolare, potrebbe essere prevista la procedura di cui al secondo comma dell'art. 24 del d.lgs. 148/2015, in tema di trattamenti straordinari di integrazione salariale, tramite cui il legislatore ha disposto che "Tale domanda è trasmessa, ai fini della convocazione delle parti, al competente ufficio individuato dalla regione del territorio di riferimento, qualora l'intervento richiesto riguardi unità produttive ubicate in una sola regione, o al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, qualora l'intervento riguardi unità produttive ubicate in più regioni. In tale caso il Ministero richiede, comunque, il parere delle regioni interessate".

Obbligo di fruizione delle ferie ai fini della concessione degli ammortizzatori sociali. Esclusione.

Nel nostro ordinamento non si rinviene alcun precetto normativo che imponga la fruizione delle ferie quale presupposto della concessione della cassa integrazione.

Ciò perché a fronte della presunta ritenuta necessaria esigenza di salvaguardia delle risorse pubbliche, che indurrebbero ad utilizzare qualsiasi strumento utile a limitare l'accesso ai fondi destinati agli ammortizzatori sociali, ben si possono opporre le esigenze di tutela della salute dei lavoratori, alla quale la fruizione delle ferie è preordinata.

Peraltro, l'imposizione di un obbligo che sottragga la disposizione delle ferie al pacifico equilibrio tra le prerogative datoriali (art. 41 Cost.) e la garanzia del diritto alle ferie (art. 36 Cost.), apparirebbe poco compatibile con l'ordinamento.

Non a caso già il Ministero del Lavoro ha riconosciuto la possibilità del differimento della fruizione delle ferie al momento della cessazione delle ragioni che hanno determinato la sospensione dell'attività produttiva (interpello 17.06.2011, n. 19), e l'INPS, ancora di recente, ha potuto affermare che "l'eventuale presenza di ferie pregresse non è ostativa all'eventuale accoglimento dell'istanza" di Cigo (Msg 18.10.2019, n. 3777).

Cionondimeno, in occasione dell'applicazione del d.l. 17 marzo 2020 n. 18, in relazione alle previsioni di cui agli artt. 19 e 22, rispettivamente destinati a regolare i trattamenti di CIGO e CIGD "emergenziali", si sono registrate diffuse indicazioni provenienti dalle organizzazioni sindacali – segnatamente nella Regione Veneto e nella Regione Toscana – che hanno introdotto, nonostante l'assenza di qualsiasi previsione in tal senso all'interno delle norme del "Cura Italia" citate, l'obbligo della preventiva fruizione quale pre-requisito per addivenire ad un accordo per la concessione dei trattamenti di cui ai suddetti articoli 19 e 22 del d.l. n. 18/2020.

Ciò, ancor prima di costituire una evidente violazione di legge, rappresenta un ingiustificato ed illegittimo aggravio dei tempi e degli adempimenti connessi alle procedure di accesso agli ammortizzatori sociali, tanto più grave in ragione dell'emergenza diffusa nota, causata dal fenomeno pandemico "COVID-19". Circostanza che rende intollerabile tale pretesa, di per sé illegittima per quanto premesso.

<u>Si propone</u> pertanto, di introdurre una esplicita previsione della superfluità della preventiva fruizione delle ferie ai fini della eventuale concessione della misura di ammortizzatore sociale, con esplicito divieto di introdurlo quale prerequisito obbligatorio ai fini dell'eventuale accordo in esito all'esame congiunto.

MISURE STRAORDINARIE IN MATERIA DI LAVORO AGILE E DI ESENZIONE DAL SERVIZIO E DI PROCEDURE CONCORSUALI

Art. 39

La previsione del diritto esercitabile da parte del lavoratore dipendente (pubblico o privato) di richiedere l'applicazione del lavoro agile anche senza il consenso del datore di lavoro, limitatamente al periodo compreso fra l'entrata in vigore del D.L. 18/2020 e il 30 aprile prossimo, presenta alcune Criticità applicative. La norma in esame riserva infatti a una duplice platea tale facoltà: da un lato ai lavoratori disabili in condizione di gravità, dall'altra anche a coloro che hanno nel proprio nucleo un disabile con handicap grave. Tale diritto è tuttavia subordinato alla condizione che lo smart working (raccomandato dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8, 11 e, da ultimo, del 22 marzo 2020) sia 'compatibile con le caratteristiche della prestazione'.

Il comma 2 dello stesso articolo introduce poi un diritto di priorità nelle richieste di lavoro agile riservato ai lavoratori del settore privato con capacità lavorativa ridotta e gravi patologie. Tale indirizzo asseconda un trend inaugurato dal comma 3-bis all'art. 18 della L. 81/2017 il quale conferisce una priorità alle richieste di lavoro agile presentate dalle lavoratrici madri rientrate al lavoro dopo il periodo di congedo obbligatorio entro i successivi tre anni e dai dipendenti che hanno figli portatori di handicap in condizione di gravità (art. 3 c. 3 L. 104/1992). La terza platea, stabile e non limitata ad aprile 2020, prevista dal c. 2 dell'art. 39 consiste in coloro che la norma definisce lavoratori con gravi e comprovate patologie per i quali residui una ridotta capacità lavorativa.

Criticità

Nel caso del diritto temporaneamente riconosciuto dal comma 1, questo rischia di generare contenzioso e difficoltà operative in quanto la compatibilità delle mansioni del lavoratore disabile o care-giver con il lavoro agile potrà essere legittimamente definita unicamente dall'imprenditore. La norma non prevede modalità precise di presentazione della richiesta o tempi di preavviso minimi da rispettare da entrambe le parti.

La definizione di lavoratori con gravi e comprovate patologie per i quali residui una ridotta capacità lavorativa introdotta dal c. 2 per il relativo diritto di priorità nella concessione del lavoro agile appare più inclusiva rispetto a quella, normativamente fondata, nella disabilità con condizione di gravità ex L. 104/1992.

Proposte

Si ritiene necessario disciplinare tempestivamente o con una analitica prassi regolatoria o con norma di interpretazione autentica le modalità di esercizio del diritto previsto dal c.1 dell'ar.t 39 del D.L. 18/2020, valutandone la estensione anche successivamente al 30 aprile 2020, ai fini dell'implementazione del lavoro agile per tutti i lavoratori che abbiano disabilità gravi. Anche in riferimento alla compatibilità delle mansioni con lo smart working dovrà essere precisato, così come esemplificato dal Protocollo del 14 marzo 2020, in quali contesti lavorativi tale compatibilità potrà

essere esclusa senza onere della prova nonché un termine temporale di preavviso entro cui il datore di lavoro dovrà dare riscontro e recepire la richiesta.

Per quanto disposto dal c. 2 per il diritto di priorità, si propone un duplice intervento: da un lato una definizione normativamente fondata della platea dei beneficiari, dall'altro (intervenendo direttamente sul c. 3-bis della L. 81/2017) concretizzando tale teorico diritto di priorità in un termine di preavviso entro il quale il datore di lavoro dovrà tenere in considerazione la richiesta, qualora abbia in effetti lavoratori in regime di lavoro agile nella propria organizzazione.

Art. 87

L'art. 87 dispone per la pubblica amministrazione, fino al 31.7.2020 (o comunque fino al termine per tempo vigente per la fine dello stato di emergenza proclamato il 31.1.2020) un uso generalizzato e massivo del lavoro agile, che diviene -in tale contesto- l'ordinaria forma di espletamento della prestazione di lavoro. Le single amministrazioni dovranno contenere il più possibile l'affluenza dei lavoratori nelle rispettive sedi consentendola solo per le attività che necessitano della effettiva presenza sul posto di lavoro, con particolare riferimento alle figure di supporto nella gestione della emergenza Covid-19. Il lavoro agile in questa fattispecie esclusiva delle pp.aa. non necessiterà di accordi individuali, di informative incluse quella relativa alla sicurezza sul lavoro ex art. 22, L. 81/2017. Ai pubblici dipendenti sarà consentito utilizzare i propri dispositivi nei casi in cui l'amministrazione non disponga per tempo della strumentazione necessaria per consentire lo smart working, liberando al contempo il datore di lavoro pubblico da qualsiasi responsabilità per gli strumenti non dallo stesso messi a disposizione in relazione al loro corretto funzionamento. Solo nel caso in cui non sia materialmente accessibile il regime di lavoro agile, i datori di lavoro del pubblico impiego potranno ricorrere allo smaltimento delle ferie già maturate, a congedi rotazione dei dipendenti secondo quanto previsto dalla singola contrattazione collettiva applicabile. Una volta utilizzati gli strumenti elencati, le amministrazioni avranno facoltà di dispensare i relativi dipendenti dallo svolgimento del lavoro, considerando la sospensione disposta unilateralmente del tutto pari, anche sul piano retributivo, al regime ordinario. Il decreto Cura Italia all'art. 87 ha introdotto misure straordinarie per i corpi delle Forze di Polizia, Forze Armante, Vigili del Fuoco; vengono inoltre sospese tutte le procedure di concorso ai fini dell'arruolamento nei ruoli del pubblico impiego per 60 giorni dallo scorso 18 marzo, fatta eccezione soltanto per le fattispecie di reclutamento che procedono con valutazioni curriculari o comunque con iter di selezione telematico.

Criticità

La disciplina emergenziale, deregolata, di lavoro agile dell'art. 87 appare ancora più accessibile rispetto a quella originariamente formulata dal DPCM 8 marzo 2020 per i datori di lavoro del settore privato, accentuandone una differenza nelle maggiori agevolazioni fruibili dai datori di lavoro del pubblico impiego.

Proposte

Appare utile deregolare, durante il regime emergenziale, la disciplina di lavoro agile anche per i datori di lavoro del settore privato in modo del tutto analogo a quanto previsto per il pubblico impiego dall'art. 8 del D.L. 18/2020, con particolare riferimento alla esplicita sospensione degli obblighi in materia di informative e dotazione di strumenti di lavoro, fra cui sarà opportuno chiarire se permane, invece, l'obbligo di invio della comunicazione obbligatoria al Ministero del Lavoro (ad oggi in regime semplificato con unico file di invio massivo per il solo regime emergenziale). Si ritiene inoltre più che opportuno prevedere incentivi contributivi e fiscali per incentivare in modo strutturale all'utilizzo del lavoro agile.

ESTENSIONE DURATA PERMESSI RETRIBUITI EX ART. 33, LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 104

Art. 24

La disposizione normativa incrementa, di ulteriori 12 giorni usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020, i permessi di cui all'art. 33 c. 3, della legge 5 febbraio 1992 n. 104. Il comma 2 precisa che l'estensione è riconosciuta al personale sanitario compatibilmente con le esigenze organizzative delle aziende ed enti del SSN impegnati nell'emergenza COVID-19 e del comparto sanità.

Criticità

Il rimando all'art. 33, c. 3 L. n. 104/1992 parrebbe includere nell'estensione solamente i care-givers escludendo i soggetti con disabilità grave ai sensi del successivo comma 6. Sono poi emersi dubbi circa l'inclusione anche del settore privato nel comparto sanità al fine dell'applicazione della previsione di cui al comma 2 art. 24.

Proposte

Si propone di allargare la platea dei destinatari includendo anche i soggetti di cui al comma 6 art. 33 L n. 104/1992. Oltre a ciò si propone di specificare chiaramente che per personale sanitario si intende anche quello riferito al comparto sanità del settore privato oltre che pubblico. Ciò consentirebbe di includere anche tutta quella platea di soggetti che operano anche nelle residenze sanitarie assistenziali.

SOSPENSIONE DI VERSAMENTI DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E DI PREMI ASSICURATIVI

Cosa prevede attualmente il D.L. n. 18/2020

In materia di versamenti dei contributi previdenziali, assistenziali e dei premi assicurativi, attualmente il D.L. n. 18/2020 prevede:

- all'articolo 37:
 - 1) La sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i **lavoratori domestici** in scadenza dal 23 febbraio al **31 maggio 2020**. I versamenti dovranno essere effettuati entro il 10 aprile 202;
 - 2) L'allungamento dei termini di prescrizione di prescrizione di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020.
- all'articolo 61:
 - 1) **per alcuni soggetti** analiticamente indicati al comma 2, l'estensione della sospensione dei versamenti già prevista fino al **30 aprile 2020** dall'art. 8 del D.L. 9/2020 per le imprese turistico ricettive, agenzie di viaggio, tour operator. I versamenti sospesi debbono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020;
 - 2) per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche la sospensione è invece più lunga e ed opera fino al 31 maggio 2020. In tal caso, i versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.
- All'articolo 62:
 - 1) La sospensione dei versamenti <u>da autoliquidazione</u> che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il **31 marzo 2020** per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione con **ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro** nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore D.L. n. 18/2020.

Inoltre, in materia di adempimenti, l'articolo 103 prevede la sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza.

Come si può notare **non sono** previste sospensioni:

- 1) dei versamenti relativi a contributi previdenziali, assistenziali e dei premi assicurativi oggetto di dilazione amministrativa;
- 2) dei versamenti per molti datori di lavoro ed altri soggetti che hanno conseguito nell'anno precedente ricavi o compensi superiori a 2 milioni di euro, non è prevista alcuna sospensione, nonostante tali soggetti sono quelli che occupano potenzialmente un numero di dipendenti maggiore e dunque la crisi di liquidità determinata dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 potrebbe provocare ricadute occupazionali;
- 3) dei versamenti relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali oggi di diffida ai sensi dell'art. 2, comma 1-bis, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463
- 4) dei versamenti relativi alle somme dovute per le note di rettifica;

5) dei i versamenti a conguaglio dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai lavoratori autonomi oggetto di rateazione nei confronti dell'Agenzia delle Entrate a seguito del controllo della dichiarazione fiscale ai sensi dell'articolo 36 bis del D.P.R. n. 600/1973.

Proposte

Occorre prevedere la **sospensione generalizzata** del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria e dei correlati adempimenti e procedimenti amministrativi in corso alla data del 23 febbraio 2020 e che scadono **fino al mese di giugno 2020**, dovuti sia in autoliquidazione che oggetto di dilazione, diffida, note di rettifica e per qualsiasi altra richiesta anche dell'ente.

La sospensione deve riguardare anche i versamenti a conguaglio dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai lavoratori autonomi oggetto di rateazione nei confronti dell'Agenzia delle Entrate a seguito del controllo della dichiarazione fiscale ai sensi dell'articolo 36 bis del D.P.R. n. 600/1973.

I versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il mese di settembre 2020 in unica soluzione o in sei rate mensili con il pagamento degli interessi legali.

Le ragioni della richiesta, derivano dalla grave situazione economica, ma anche di spostamenti e chiusura o comunque di limitazione sia delle attività che degli uffici pubblici e privati, determinata dell'emergenza epidemiologica.

I tempi di miglioramento della situazione peraltro sono incerti così come sono gravi gli scenari economici che si profilano.

DIRITTO ANNUALE ALLA CAMERA DI COMMERCIO

La situazione prevista dal D.L. n. 18/2020

Attualmente il D.L. n. 18/2020 non prevede alcunché in materia di diritti dovuti alla Camera di Commercio.

Proposte

- 1) Estendere a tutta Italia la previsione dell'articolo 7 del D.L. n. 9 del 2 marzo 2020 che già prevede la sospensione di termini per versamenti assicurativi alle camere di commercio nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020 fino al 30 aprile 2020. Appare infatti evidente che la situazione a suo tempo prevista per i citati comuni, si sia estesa a tutta Italia. Inoltre, i tempi dell'emergenza epidemiologica si sono aggravati e prolungati senza peraltro avere ancora contezza dei tempi di miglioramento della situazione e degli scenari economici che si profilano.
- 2) Prevedere che tale sospensione si applichi fino al 30 giugno 2020;
- 3) Gli adempimenti ed i pagamenti sospesi possano essere effettuati entro il 30 settembre 2020 senza sanzioni.

II D.L. n. 18/2020 prevede:

- che siano sospesi i termini dei versamenti, in scadenza dall'8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle emesse dagli agenti della riscossione, ed i pagamenti dovuti a seguito di accertamenti esecutivi delle Entrate, avvisi di addebito dell'INPS, atti di accertamento emessi delle Dogane e atti esecutivi emessi dagli enti locali;
- che i versamenti sospesi debbano essere effettuati in unica soluzione entro il 30 giugno 2020, senza possibilità di rimborso per chi ha già pagato.

Criticità

La disposizione così formulato risulta poco favorevole ai contribuenti nell'attuale momento economico caratterizzato dalla gravissima pandemia COVID-19.

Proposte

Occorre, quindi, una legislazione di urgenza che preveda:

- -lo spostamento al 31 ottobre 2020 del termine del 30 giugno su menzionato, stabilendo una possibilità di rateazione a decorrere dallo stesso 31 ottobre 2020;
- -lo spostamento al 31 ottobre 2020 anche dei termini, laddove non spirati, di impugnazione degli atti sopra menzionati;

- -la possibilità per i contribuenti datori di lavoro di recuperare i benefici contributivi e previdenziali in caso di pagamento (sia in un'unica soluzione sia a rate) della somma dovuta nell'avviso di addebito;
- -che gli errori formali (che non incidono sulla base imponibile) in materia previdenziale/contributiva, pur generando una sanzione recuperabile con avviso d' addebito, non determinino la irregolarità dell'azienda ai fini della concessione del "Durc regolare";
- -che in ogni caso la perdita dei benefici contributivi non può essere "tout court", essendo necessario fissare uno sbarramento al recupero contributivo, limitandolo al maggior importo tra contribuzione omessa e retribuzione non corrisposta.
- -la riapertura dei termini, a tutto l'anno 2019, per la c.d. pace fiscale degli errori formali (errori e omissioni che non incidono sulla determinazione della base imponibile), declinando la possibilità di aderirvi sino al 31 ottobre 2020.

MISURE PER AUTONOMI E PROFESSIONISTI

Artt. 27-28-29-30-31-32-38

Indennità una tantum

Al capo II del D.L. 18/2020 è stata prevista un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro per le seguenti categorie di lavoratori:

- liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatori;
- lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata INPS;
- lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del D.L. n. 18/2020, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione;
- operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo,
- lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione. In tal caso, tuttavia, non hanno diritto all'indennità i lavoratori titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Tale indennità, peraltro, non concorre alla formazione del reddito ai sensi del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR).

In merito a tale fattispecie si precisa altresì che l'indennità è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo riferito al 2020 che varia a seconda delle diverse categorie sopra menzionate.

Lo stesso Istituto previdenziale provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non possono essere adottati altri provvedimenti concessori.

In ultimo si precisa che, le indennità non sono tra esse cumulabili e non sono altresì riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza ai sensi D.L. n. 4/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 26/2019.

Criticità

Totale esclusione dei professionisti iscritti agli ordini professionali che versano la loro contribuzione pensionistica alle Casse professionali privatizzate.

Proposte

Si potrebbe prevedere che per tali professionisti venga riconosciuta una detrazione di 600 euro, medesimo importo previsto per gli altri lavoratori autonomi, che abbatta le imposte dovute all'erario in sede di dichiarazione dei redditi. Tale previsione non andrebbe a creare disparità tra i professionisti che applicano regimi fiscali diversi.

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI DELLE RITENUTE, DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI E DEI PREMI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA

Art. 61

La norma, al fine di sostenere i settori più colpiti dall'emergenza epidemiologica, estende ai soggetti elencati al comma 2 le sospensioni previste dall'articolo 8, comma 1, D.L. 2 marzo 2020, n. 9 per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator. Per tali soggetti, con il predetto decreto, sono stati già sospesi dal 2 marzo 2020 e fino al 30 aprile 2020 i termini relativi a:

- a) i versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
- b) gli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

Il comma 3 sospende i termini dei versamenti relativi all'IVA in scadenza nel mese di marzo 2020 per le imprese turistico recettive, le agenzie di viaggio e turismo ed i tour operator, nonché per i soggetti di cui al comma 2.

I versamenti sospesi ai sensi dei precedenti commi 2 e 3 e del citato art. 8, c. 1, D.L. 2 marzo 2020, n. 9, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Gli enti, le associazioni e società del settore sportivo di cui al comma 2, lettera a), applicano la sospensione fino al 31 maggio 2020 (in luogo del 30 aprile 2020); tali versamenti sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020. Anche in questo caso non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Criticità

La scadenza di versamento al 31 maggio 2020 (30 giugno per il settore sportivo) è eccessivamente ravvicinata ed i contribuenti sicuramente non avranno la liquidità necessaria per ottemperare al versamento.

Il piano di rateizzazione di cinque rate mensili a decorrere da maggio è troppo breve.

Il periodo di sospensione fino al 30 aprile 2020 (30 maggio per il settore sportivo) è anch'esso troppo breve rispetto all'impatto finanziario ed economico che sta causando l'emergenza epidemiologica a imprese e professionisti.

Non è stata prevista la sospensione del pagamento delle ritenute di acconto sui compensi dei lavoratori autonomi di cui agli artt. 25 e 25-bis, d.P.R. n. 600/73.

Proposte

Estendere il periodo di sospensione a tutto il 2020 con la previsione di un piano di rateizzazione almeno su base triennale ed il primo versamento a decorre da gennaio 2021.

Inserire nella sospensione anche le ritenute di acconto sui compensi dei lavoratori autonomi di cui agli artt. 25 e 25-*bis*, d.P.R. n. 600/73.

SOSPENSIONE DEI TERMINI DEGLI ADEMPIMENTI E DEI VERSAMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVE

Art. 62 (commi da 1 a 6)

Al comma 1 la norma prevede la sospensione dei soli adempimenti tributari, per il periodo dall' 8 marzo al 31 maggio 2020. Tali adempimenti dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.

Rimane ferma la disposizione di cui all'articolo 1 del D.L. 2 marzo 2020, n. 9, recante disposizioni riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020.

Il secondo comma prevede una sospensione dei versamenti che scadono tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020, per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente alla data del 17 marzo 2020.

Le sospensioni dei versamenti riguardano:

- a) le ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24, d.P.R. n. 600/73 e addizionali regionale e comunali;
- b) 1'IVA;
- c) i contributi previdenziali e assistenziali, ed i premi per l'assicurazione obbligatoria.

La sospensione dei versamenti dell'IVA di cui al comma 2, lett. b), si applica, a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti, ai soggetti con il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza.

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Criticità

La scadenza al 30 giugno 2020 è eccessivamente ravvicinata e non permetterà a professionisti ed imprese di porre in essere gli adempimenti tributari con una operatività lavorativa ridotta ai minimi termini. Non viene prorogata la data di invio delle certificazioni uniche (CU) rimasta al 31 marzo dopo le iniziali previsioni del D.L. n. 9/2020.

Il periodo di sospensione fino al 31 marzo è anch'esso troppo breve rispetto all'impatto finanziario ed economico che sta causando l'emergenza epidemiologica a imprese e professionisti. Il piano di rateizzazione di cinque rate mensili a decorrere da maggio è troppo breve.

Non è stata prevista la sospensione del pagamento delle ritenute di acconto sui compensi dei lavoratori autonomi di cui agli artt. 25 e 25-bis, d.P.R. n. 600/73.

Proposte

Posticipare il termine di invio delle certificazioni uniche e di tutti gli adempimenti tributari a 30 giorni successivi alla fine del periodo emergenziale. In tale modo imprese e professionisti, già con organici ridotti, potranno concentrare le proprie risorse umane alla gestione degli ammortizzatori sociali.

Estendere il periodo di sospensione dei versamenti a tutto il 2020 con la previsione di un piano di rateizzazione almeno su base triennale ed il primo versamento a decorre da gennaio 2021.

Inserire nella sospensione anche le ritenute di acconto sui compensi dei lavoratori autonomi di cui agli artt. 25 e 25-bis, d.P.R. n. 600/73.

Ritenute d'acconto di cui agli artt. 25 e 25-bis, D.P.R. n. 600/73 (Art. 62, comma 7)

Ai sensi del comma 7 i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente D.L. e il 31 marzo 2020 non sono assoggettati, da parte del sostituto d'imposta, alle ritenute d'acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis, d.P.R. n. 600/73.

Possono avvalersene i soggetti che presentano congiuntamente i seguenti requisiti:

- domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato;
- ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto in commento;
- non aver sostenuto nel mese di febbraio spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

I contribuenti, che si avvalgono della predetta opzione devono:

- rilasciare un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione;
- provvedere a versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Criticità

Il periodo di sospensione fino al 31 marzo è troppo breve rispetto all'impatto finanziario ed economico che sta causando l'emergenza epidemiologica ai lavoratori autonomi. Il piano di rateizzazione di cinque rate mensili a decorrere da maggio non è sufficiente.

Vengono esclusi dalla possibilità di accedere al regime opzionale i lavoratori autonomi che hanno sostenuto nel mese di febbraio spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

Proposte

Estendere il periodo di sospensione di applicazione e versamento delle ritenute d'acconto a tutto il 2020 con la previsione di un piano di rateizzazione almeno su base triennale ed il primo versamento a decorre da gennaio 2021.

Includere nel regime opzionale anche i lavoratori autonomi che sostengono spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

PREMIO AI LAVORATORI DIPENDENTI

Art. 63

La disposizione prevede l'erogazione di un premio di 100 euro a favore dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, con reddito complessivo non superiore a 40.000 euro, che, durante il periodo di emergenza sanitaria COVID 19, continuino a prestare servizio nella sede di lavoro nel mese di marzo 2020. L'importo deve essere ragguagliato al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel mese di marzo. Il premio non concorre alla formazione del reddito.

I sostituti d'imposta riconoscono, in via automatica, il premio a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno. I sostituti d'imposta recuperano i premi erogati mediante l'istituto della compensazione di cui all'articolo 17, D.L.gs. n. 241/1997.

Criticità

Previsione limitata al solo mese di marzo 2020.

Proposte

Estendere da subito la previsione a tutta la durata del periodo emergenziale. In tal modo si potrà incentivare, in una prospettiva di medio periodo, l'attività dei lavoratori dei c.d. settori essenziali.

CREDITO D'IMPOSTA PER BOTTEGHE E NEGOZI

Art. 65

La disposizione riconosce ai soggetti esercenti attività d'impresa un credito d'imposta nella misura del 60% dell'ammontare del canone di locazione di marzo 2020 di immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe).

Il credito d'imposta non si applica ai soggetti esercenti le attività essenziali (es. farmacie, parafarmacie, punti vendita di generi alimentari di prima necessità, ecc.) di cui agli allegati 1 e 2, DPCM 11 marzo 2020.

Il credito d'imposta è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell'articolo 17, D.L.gs. n. 241/1997.

Criticità

Previsione limitata al solo mese di marzo 2020 e riferita ai soli immobili rientranti nella categoria catastale C1.

Proposte

Estendere la previsione a tutta la durata del periodo emergenziale ed allargare il credito d'imposta anche alle seguenti categorie catastali: A10, B5, intero gruppo C, intero gruppo D.

SOSPENSIONE DEI TERMINI RELATIVI ALL'ATTIVITÀ DEGLI UFFICI DEGLI ENTI IMPOSITORI

Art. 76

Il comma 1 sospende dall'8 marzo al 31 maggio 2020:

- 1. le attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori;
- 2. i termini per fornire risposta alle istanze di interpello ed altre procedure di tipo collaborativo con l'Amministrazione finanziaria.

Il comma 4 prevede un'ampia proroga con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori derogando espressamente le disposizioni dell'art. 3, comma 3, dello Statuto del contribuente, richiama l'applicazione dell'art. 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159 che prevede al secondo comma la proroga dei predetti termini di prescrizione e decadenza al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.

Criticità

La sospensione fino a solo il 31 maggio 2020 non permetterà a professionisti ed imprese di far fronte alle successive richieste degli enti impositori.

Rispetto ai brevi periodi di sospensione dei versamenti e degli adempimenti concessi ai contribuenti dal decreto in analisi, il comma 4 prevede un'eccessiva proroga (pari a due anni) con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori.

Proposte

Estendere la previsione a tutta la durata del periodo emergenziale.

Espungere dal testo dell'articolo 67 il comma 4 o in subordine prevedere una sospensione dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori al massimo di un anno, condizionata al prolungarsi del periodo emergenziale.

SOSPENSIONE DEI TERMINI DI VERSAMENTO DEI CARICHI AFFIDATI ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE

Art. 68

L'articolo al comma 1 prevede la sospensione dei termini dei versamenti che scadono nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle entrate e dagli avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020.

Il comma 3 differisce al 31 maggio 2020:

- il termine di versamento del 28 febbraio 2020, relativo alla c.d. "rottamazione-ter";
- il termine del 31 marzo 2020 per il c.d. "saldo e stralcio".

Criticità

Il periodo di sospensione fino al 31 maggio non è sufficiente rispetto all'impatto finanziario ed economico che sta causando l'emergenza epidemiologica. Inoltre, la mancata previsione di un piano di rateizzazione con la richiesta del saldo in unica soluzione al 30 giugno 2020 è di fatto insostenibile per imprese e professionisti.

Con riferimento alla sospensione di cui al comma 1, merita di essere segnalata l'assenza di un espresso richiamo alle comunicazioni di liquidazione automatica di cui agli artt. 36-bis, d.P.R. n. 600/1973 e 54-bis, d.P.R. n. 633/1972 o derivanti dal controllo formale di cui all'art. 36-ter, d.P.R. n. 600/1973 che pertanto risultano escluse dalla sospensione dei termini di versamento.

Non vi sono proroghe dei termini delle definizioni della c.d. "pace fiscale" con riferimento alle controversie tributarie (art. 6, D.L. n. 119/2018) e processi verbali di constatazione (art. 1, D.L. n. 119/2018).

Proposte

Estendere la sospensione a tutta la durata del periodo emergenziale prevedendo un piano di rateizzazione su base almeno triennale.

Non ravvisandosi motivazioni, coerenti con la *ratio* della disposizione, tese ad escludere le comunicazioni di liquidazione automatica dal periodo di sospensione di cui al comma 1, si ritiene opportuno prevedere, in sede di conversione in legge del decreto, il richiamo espresso dei predetti riferimenti normativi nel testo del comma 1.

Inserire una proroga dei versamenti al 31 dicembre 2020 con riferimento alle scadenze di versamento delle rate delle seguenti definizioni agevolate:

- controversie tributarie (art. 6, D.L. n. 119/2018);
- processi verbali di constatazione (art. 1, D.L. n. 119/2018).

Ampliare al 31 dicembre 2020 il termine di versamento (previsto per il 31 maggio 2020) con riferimento a rottamazione-*ter* e saldo e stralcio.

Proposte

Sospensione al 30 giugno 2020 dei termini relativi a mediazione e contenzioso di cui all'articolo 83 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (decreto "Cura Italia").

Gli articoli 67 e 83 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (di seguito decreto) hanno introdotto, tra le varie misure connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, la sospensione dei termini relativi alle attività di controllo degli uffici nonché di quelli processuali.

L'articolo 67, al comma 1, prevede che "sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori".

La citata previsione normativa non sospende, né esclude, le attività degli Uffici, ma disciplina la sospensione dei termini relativi alle attività indicate al predetto comma 1 dell'articolo 67.

Rispetto ai brevi periodi di sospensione dei versamenti e degli adempimenti concessi ai contribuenti dal decreto, il comma 4 dell'art. 67 prevede un'ampia proroga con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori. La norma, derogando espressamente le disposizioni dell'art. 3, comma 3, dello Statuto del contribuente, richiama l'applicazione dell'art. 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159 che prevede al secondo comma la proroga dei predetti termini di prescrizione e decadenza al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.

In materia di giustizia l'articolo 83, comma 2 del decreto sospende dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020:

- il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali;
- i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e il termine di novanta giorni entro il quale deve essere conclusa la procedura di reclamo-mediazione di cui all'articolo 17-bis, c. 2, D.Lgs. n. 546/1992.

Si evidenzia che non è interessato dalla sospensione del predetto articolo 83 il termine, previsto dall'art. 8, D.Lgs n. 218/1997, di "venti giorni dalla redazione dell'atto di cui all'articolo 7" entro cui versare le somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione. A tal riguardo, l'Agenzia delle entrate con la circolare 23 marzo 2020, n. 6/E ha precisato che: "Con esclusivo riguardo ai soggetti che, alla data del 21 febbraio, avevano il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni individuati nell'allegato 1) al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, occorre tener conto delle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 24 febbraio 2020, che ha previsto la sospensione dei "termini dei versamenti e degli adempimenti tributari (...) scadenti nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020", precisando che gli stessi «devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione». Tali soggetti, quindi, nel caso di termine di versamento di cui all'articolo 8 del d.lgs n. 218 del 1997 scadente tra il 21 febbraio e il 31 marzo 2020, effettuano il relativo versamento entro il 30 aprile 2020".

In una situazione straordinaria come l'attuale è necessario svincolare imprenditori, lavoratori e professionisti da scadenze e adempimenti di natura anche processuale. Pertanto, si propone in sede di conversione in legge del decreto "Cura Italia" di:

- estendere al 30 giugno 2020 le sospensioni attualmente previste sino al 15 aprile 2020 dall'articolo 83 del decreto;
- espungere il comma 4 dell'articolo 67 o in subordine prevedere una sospensione dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori al massimo di un anno, comunque condizionata all'eventuale prolungarsi del periodo emergenziale;
- inserire nella sospensione prevista dall'articolo 83 anche il termine, previsto dall'art. 8, D.Lgs n. 218/1997, di "venti giorni dalla redazione dell'atto di cui all'articolo 7" entro cui versare le somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione.

Rinvio al 30 settembre del termine per la presentazione di Certificazione Unica

Per il periodo d'imposta 2019, i sostituti d'imposta devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate, entro il 7 marzo, le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo e ai redditi diversi, da rilasciare al percipiente entro il 31 marzo.

La Certificazione Unica 2020 dei sostituti d'imposta, contenente i dati relativi ai redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati e ai redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi deve essere consegnata al contribuente (dipendente, pensionato, percettore di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente nonché percettore di redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi), dai sostituti d'imposta o enti eroganti e dagli enti pubblici o privati che erogano trattamenti pensionistici, entro il 31 marzo del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono i redditi certificati ovvero entro 12 giorni dalla richiesta del dipendente in caso di cessazione del rapporto di lavoro.

Data l'emergenza sanitaria da COVID-19 si ritiene opportuno posticipare i termini di invio entro la data del 30 settembre 2020.

Rinvio al 30 settembre del termine per la presentazione della denuncia contributiva mensile Uniemens

Il datore di lavoro effettua la trasmissione unificata dei flussi contributivi e retributivi, riferiti ai singoli lavoratori, attraverso la procedura telematica "UNIEMENS". Tale procedura deve essere effettuata entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello in cui è scaduto il periodo di paga cui la denuncia si riferisce.

Tramite tale fattispecie vengono inviate in un unico flusso le informazioni relative alla contribuzione ed alle somme che posso essere oggetto di conguaglio (a titolo esemplificativo CIG, maternità, ANF, indennità di malattia etc.).

Data l'emergenza sanitaria da COVID-19, si richiede di posticipare i termini di invio entro la data del 30 settembre 2020. È evidente che questi rinvii non possono comportare ipotesi di mancato rilascio del DURC per irregolarità. Pertanto, in materia va ipotizzato il periodo neutro a tal fine.

ULTERIORI PROPOSTE DA INSERIRE ALL'INTERNO DEL TITOLO IV

In sede di conversione in legge del decreto n. 18/2020 si propone, inoltre, l'inserimento delle seguenti disposizioni:

- novellare l'art. 17, D.L.gs. n. 241/97 permettendo la compensazione immediata dei crediti tributari ai fini IVA, IRPEF, IRES ed IRAP superiori a 5.000 euro, senza dover attendere il decimo giorno successivo all'invio della relativa dichiarazione;
- sospendere per tutto il periodo emergenziale la disciplina di cui all'art. 17-bis, D.lgs. n. 241/97 in materia di ritenute e appalti;
- sospendere l'applicazione degli indici sintetici di affidabilità (ISA) per l'esercizio 2020.